SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2004

Presidenza del presidente PROVERA

3^a Commissione

30° RESOCONTO STEN. (26 maggio 2004)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2916) Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Presidente		
------------	--	--

ALLEGATO (contiene i testi di seduta)

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 17,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2916) Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2916, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta dell'11 maggio la Commissione aveva convenuto di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante del disegno di legge in esame. Con lettera del 24 maggio 2004, la Presidenza del Senato ha comunicato di avere accolto tale richiesta, avendo il Governo espresso il suo assenso al trasferimento di sede. Pertanto la trattazione del disegno di legge proseguirà in sede deliberante.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Comunico inoltre che non sono pervenuti emendamenti nel termine fissato nella precedente seduta.

Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale e non avendo il rappresentante del Governo nulla da aggiungere alle considerazioni precedentemente svolte dal relatore, senatore Pianetta, passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,55.

3^a Commissione

30° RESOCONTO STEN. (26 maggio 2004)

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2916

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare

Art. 1.

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Art. 2.

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 36,2 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.